

Contratto per cessione onerosa dei rifiuti di cui al codice EER 15.01.06

oooooooooooooooooooo

AFFIDAMENTO DIRETTO ODA N. 056/2024

CIG B262B0C453

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della Direzione Acquisti di ASIA Napoli SpA, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Dott. Vincenzo Pergola, nato a Napoli (NA), in data 15/05/1974, C.F. PRGVCN74E15F839K, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della A.S.I.A. Napoli SpA – Azienda Servizi di Igiene Ambientale Napoli SpA a socio unico, sede legale in Via Ponte dei Francesi 37/d – 80146, Napoli, codice fiscale e partita IVA 07494740637, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. NA - 622068, che rappresenta nella sua qualità di Direttore acquisti e di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ASIA”, “stazione appaltante” o “committente”;

E

Il sig. Lucio Migliorelli, nato a Cassino (FR), il 16/07/1969 codice fiscale MGLLCU69L16C034T, in qualità di presidente del CDA e legale rappresentante della società Re. Mat. Lazio SpA, con sede legale in San Giorgio a Liri (FR), località petrose snc, codice fiscale e partita iva 03221360609, iscritta alla C.C.I.A.A. di Frosinone – Latina al REA n. FR– 314941, di seguito, nel presente atto, denominata semplicemente “impresa”, “affidataria” o “cessionario”;

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 recante “*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e*

2004/18/CE” per quanto applicabile e non abrogato da successive disposizioni normative;

- la legge 136/10 e sue successive mm. ed ii. che stabilisce specifici obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti pubblici;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante "*Approvazione del testo del Codice Civile*" pubblicato in G.U., Serie Generale, n.79 del 04 aprile 1942
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" pubblicato in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008.

PREMESSO

- che ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche solo ASIA) è una società interamente partecipata dal Comune di Napoli per conto del quale gestisce, in regime di in house providing, il servizio di igiene urbana su tutto il territorio cittadino, giusto contratto di servizio del 7 ottobre 2019 a rogito del Notaio Paolo Morelli di Napoli (Rep. 141457; Racc. 32139);
- che l'attività svolta da ASIA rientra nell'alveo delle attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006;
- che nell'ambito delle attività di cui al punto precedente, ASIA attua la raccolta degli imballaggi in materiali misti di cui al codice EER 15.01.06, secondo il modello del multimateriale leggero nel quale sono inclusi, nello specifico, gli imballaggi in plastica e metalli, comprendenti ad esempio: bottiglie in plastica, flaconi in plastica, confezioni e vaschette in plastica o polistirolo per alimenti, piatti e bicchieri monouso in plastica, lattine per bevande, barattoli per conserve alimentari, bombolette spray non pericolose (non etichettate T e F), latte e lattine per olio, grucce in plastica o ferro per abiti, pellicole per alimenti, cassette in plastica, tappi, coperchi e fogli di alluminio, vaschette da forno, caffettiere, pentole e padelle, scatole in metallo, tubetti vuoti, chiavi, lucchetti e catene, posate in metallo, confezioni in tetrapak;
- che ASIA, mediante le apposite convenzioni, aderisce ai seguenti consorzi di filiera:
 - COREPLA (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica);
 - CORIPET (Consorzio volontario per riciclo del PET);
 - RICREA (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio);
 - CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio);
- che le condizioni di adesione ai consorzi di cui al punto precedente sono disciplinate da appositi accordi di programma tra A.N.C.I. e Co.Na.I. e relativi allegati tecnici;

- che la raccolta del multimateriale, EER 15.01.06, avviene per mezzo di campane stradali, bidoncini carrellati e buste in plastica;
- che dalla raccolta svolta sul territorio del Comune di Napoli provengono, mediamente, 30.000 tonnellate annue di rifiuto individuato con codice EER 15.01.06;
- che dalle analisi in possesso di ASIA, svolte su campioni di rifiuto EER 15.01.06 raccolti sul territorio cittadino, emerge un valore di frazione estranea che si attesta mediamente intorno al 30%;
- che, tenuto conto della estrema eterogeneità e dell'elevata percentuale di frazione estranea dei rifiuti di cui al codice EER 15.01.06 raccolti sul territorio del Comune di Napoli, ASIA ha optato per la cessione a titolo oneroso dei predetti materiali in quanto una determinazione diversa, ossia la scelta di appaltare il servizio di selezione, avrebbe generato oneri eccessivi per l'azienda e, dunque, per la comunità;
- che, con determina n. 19 del 19 gennaio 2022 dell'Amministratore Delegato, ASIA ha indetto una procedura aperta denominata 474/ACU/2022, suddivisa in n. 5 lotti, per la cessione onerosa di imballaggi in plastica e metalli, codice EER 15.01.06, provenienti da attività di raccolta differenziata svolta sul territorio del Comune di Napoli;
- che, all'esito della suddetta procedura di gara, con determina dell'Amministratore Unico di ASIA, n. 99 del 15 giugno 2022 sono stati aggiudicati i lotti n. 4 e n. 5;
- che, attesa la natura dell'attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e che pertanto non può essere sospesa, avendo necessità di assicurare la cessione del rifiuto EER 15.01.06, con determina dell'Amministratore Unico n. 76 del 9 maggio 2022, ASIA ha indetto una nuova procedura di gara, denominata 485/ACU/2022, al fine di aggiudicare i 3 lotti andati deserti;
- che con determina del 10 maggio 2023 n. 76, è stato aggiudicato il lotto n. 3 della procedura 485/ACU/2022;
- che il 1 aprile 2023 è stato dato avvio alla cessione onerosa di cui alle procedure 474/ACU/2022, e 485/ACU/2022.
- che nel corso della seconda metà dell'anno 2023, è stato registrato un aumento dei quantitativi di multimateriale prodotto sul territorio cittadino imputabile sia all'aumento delle presenze turistiche in città, sia all'estensione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nella VI Municipalità del Comune di Napoli;
- che i quantitativi di rifiuto EER 15.01.06 che allo stato ASIA è in grado di cedere in ragione delle predette procedure 474/ACU/2022 e 485/ACU/2022 non soddisfano le esigenze operative;

- che in ragione di quanto riportato ai precedenti punti è stato necessario richiedere la disponibilità all'acquisto dei materiali EER 15.01.06 anche ad operatori diversi da quello aggiudicatario delle procedure 474/ACU/2022 e 485/ACU/2022;
- che a valle delle indagini di mercato svolte dalla Stazione Appaltante, con determina n. 178 del 18 agosto 2023 dell'Amministratore Unico, è stata autorizzata la stipula di n. 5 contratti attivi di cessione onerosa dei rifiuti di cui al codice EER 15.01.06;
- che nel mese di novembre 2023 si è esaurito l'importo a disposizione relativamente a uno dei predetti contratti;
- che, pertanto, con determina n. 240 del 27 novembre 2023 del Direttore Acquisti, è stato disposto l'affidamento diretto per la cessione onerosa dei rifiuti di che trattasi in favore di un nuovo operatore economico;
- che nel corso del primo quadrimestre del 2024 si è registrato un ulteriore significativo aumento della produzione dei rifiuti EER 15.01.06 sul territorio del Comune di Napoli, tala da imporre ad ASIA la ricerca di nuovi impianti presso i quali conferire;
- che a seguito di indagine esplorativa condotta dal R.U.P., con offerta prot. n. 56 del 15 marzo 2024, la società Re. Mat. Lazio SpA, si è resa disponibile a ricevere presso proprio impianto autorizzato, a titolo oneroso i rifiuti codice EER 15.01.06 raccolti da ASIA sul territorio del Comune di Napoli, al prezzo di Euro 55,00, oltre IVA, per tonnellata;
- che in data 8 maggio 2024, giusto la determina a contrarre del Direttore Acquisti n. 77 di pari data, il Committente ha disposto, ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. 36 del 2023, la stipula di un contratto attivo finalizzato alla cessione onerosa dei rifiuti provenienti dalla raccolta svolta sul territorio del Comune di Napoli da parte di ASIA con l'operatore economico Re. Mat. Lazio SpA;
- che l'importo complessivo dell'affidamento è pari ad Euro 139.000,00, oltre IVA;
- che il Committente riscontrava la regolarità contributiva dell'Impresa mediante acquisizione del D.U.R.C. di cui al Prot. INPS_40448439 con scadenza al 31 luglio 2024;
- che alla data di stipula del presente atto non sono stati comunicati dagli enti preposti, elementi ostativi alla stipula dello stesso.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 – Oggetto del contratto

1.1 È oggetto del presente contratto la disciplina del servizio per la cessione onerosa dei rifiuti di cui al codice EER 15.01.06, provenienti da attività di raccolta differenziata che

la Stazione Appaltante effettua sul territorio del Comune di Napoli e/o dalla provincia di Napoli, così come previsto dalla normativa ambientale.

- 1.2 Il servizio dovrà essere effettuato secondo le indicazioni dei preposti del Committente.
- 1.3 La validità del presente atto decorre dalla data del 9 maggio 2024, come da apposito verbale di inizio del servizio.
- 1.4 La durata dell'affidamento è commisurata all'esaurimento delle quantità stimate, pari a 2.527 tonnellate.
- 1.5 È escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

Art. 2 – Ammontare del contratto

- 2.1 L'importo complessivo del presente contratto è pari ad € **139.000,00 (centotrentanovemila/00)**, oltre IVA.

Ai fini della contabilizzazione delle prestazioni effettivamente eseguite dall'Impresa sarà utilizzato il prezzo unitario di € 55,00, oltre IVA, per ogni tonnellata di rifiuto di cui al codice EER 15.01.06 ceduto da ASIA al cessionario.

Art. 3 – Modalità di Esecuzione

- 3.1 L'affidatario dovrà svolgere il servizio propedeutico alla cessione dei rifiuti EER 15.01.06, secondo le disposizioni operative del DEC. Il trasporto da impianto di stoccaggio di ASIA all'impianto autorizzato nelle disponibilità del cessionario è a carico del cessionario stesso.

Art. 4 – Contabilizzazione del Servizio

- 4.1 La contabilizzazione avverrà mensilmente, previo controllo da parte del DEC delle quantità di rifiuti EER 15.01.06 conferiti presso l'impianto di destino.
- 4.2 Il corrispettivo del servizio sarà determinato sulla base delle evidenze risultanti dai documenti previsti al presente articolo.

Art. 5 – Fatturazione e Termini di Pagamento

- 5.1 Entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono stati resi i servizi di cui trattasi, il Contraente dovrà inviare al DEC il riepilogo delle quantità effettivamente conferite con l'indicazione del numero di formulano corrispondente. Il riepilogo dovrà essere corredato di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente ed in particolare della quarta copia del formulano di trasporto riportante l'attestazione di ricezione da parte della piattaforma autorizzata. Dopo il controllo, i Servizi Territoriali provvederanno ad inviare i dati alla Direzione Amministrativa che emetterà la fattura di vendita relativa il cui valore sarà determinato dalle quantità per il prezzo unitario di cui al punto 2.1.
- 5.2 Il pagamento del corrispettivo da parte dell'impresa affidataria dovrà avvenire a 30 gg. data fattura fine mese + 15 giorni dalla data di emissione della fattura.

5.4 I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato in fattura dalla Direzione Amministrativa della Stazione Appaltante

Art. 6 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

6.1 Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm. ed ii.

6.2 L’Affidatario si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

6.3 Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i..

Art. 7 – Subappalto

7.1 Il subappalto non è ammesso.

Art. 8 – Recesso

8.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 123 del d. lgs. 36/2023, il Committente potrà comunicare il proprio recesso dal presente contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con preavviso di giorni solari 30 (trenta) senza che questo possa comportare azione in danno o pretese di indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, da parte dell’Impresa nei confronti del Committente.

8.2 Il Committente ha altresì facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento dell’esecuzione, anche nei seguenti casi:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) passaggio del servizio di igiene urbana ad altro gestore, senza che l’Impresa possa accampare alcun diritto di risarcimento.

8.3 Fermo restando quanto previsto dall’art. 122 del d. lgs. 36/2023, e oltre a quanto genericamente previsto all’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiranno causa di risoluzione di diritto del presente contratto per grave inadempimento dell’Impresa:

- a) tutti i casi previsti dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici;
- b) una o più interruzioni delle prestazioni oggetto del presente atto da parte dell’Impresa, non concordata, non autorizzata o, comunque, non approvata da parte del Committente;

- c) cessazione di attività, concordato preventivo di fallimento, stato di insolvenza e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- d) malafede, frode, grave negligenza, grave e reiterata contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, da parte dell'Impresa, anche se limitata ad una sola struttura oggetto delle prestazioni;
- e) inizio delle prestazioni da parte dell'Impresa oltre il termine prefissato;
- f) interruzione ingiustificata delle prestazioni da parte dell'Impresa per qualsiasi motivo;
- g) gravi violazioni da parte dell'Impresa delle norme e delle disposizioni previste dal CCNL, applicato dall'Impresa, in vigore al momento della stipula del contratto;
- h) violazione da parte dell'Impresa delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, nonché assicurazioni obbligatorie ed adempimenti in materia contributiva, retributiva e tributaria;
- i) subappalto non autorizzato delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

8.4 Nel caso in cui il Committente decidesse di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto per effetto del verificarsi di una o più delle inadempienze previste nel precedente comma, provvederà a sospendere le attività dell'Impresa e ad comunicare a mezzo lettera raccomandata l'avvenuta risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che all'Impresa verranno corrisposte le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data di risoluzione, diminuite degli oneri aggiuntivi che il Committente ha dovuto sostenere a seguito e per effetto della risoluzione del contratto, restando nella facoltà del Committente medesimo di agire per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

8.5 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, nonché assicurazioni obbligatorie ed adempimenti in materia contributiva, retributiva e tributaria, il Committente, qualora non intendesse avvalersi della clausola risolutiva espressa, si riserva, comunque, la facoltà di adottare tutte le misure previste dalla vigente normativa, a tutela dei propri interessi, non ultimo il diritto di affidare a terzi le prestazioni in danno dell'Impresa inadempiente restando esclusa ogni altra pretesa da parte di quest'ultima.

8.6 Il presente contratto verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – dovesse comunicare la sussistenza sul conto dell'Impresa di informazioni ex art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159, modificato dal D. Lgs. Del 15.11.2012 n. 218.

8.7 Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'Impresa assume l'impegno di comunicare al Committente ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art. 9 – Controversie

9.1 Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

**Art. 10 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari –
Codice Etico e Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/01**

10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda all'offerta economica prot. n. 56 del 15 marzo 2024, presentata dal cessionario che si intende qui espressamente richiamata e sottoscritta, ancorché se non materialmente allegata al presente contratto ed alle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.

10.2 Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Amministrativa adottati dal Committente e consultabili ai seguenti link:

- [Codice etico](#)
- [Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001;](#)
- [Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Amministrativa](#)

A tal riguardo, l'Impresa si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre il Committente ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Impresa è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando il Committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 11 - Spese del contratto e trattamento fiscale

11.1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

11.2 Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

11.3 L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Art. 12 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

12.1 Il responsabile del progetto per il Committente è l'ing. Giovanni Romano.

12.2 Il direttore dell'esecuzione è l'ing. Fabio Vivencio.

Art. 13 – Responsabile dell'Impresa

13.1 Il responsabile per l'Impresa, per le prestazioni di cui al presente contratto, è il sig. Lucio Migliorelli, cell. 3334786687, e.mail: rematlaziosrl@libero.net.

Art. 14 – Protocollo di Legalità

14.1 L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al [protocollo di legalità](#) (fare click sul link per consultare), sottoscritto dal Committente con la Prefettura di Napoli di cui di seguito si riportano le clausole che si intendono espressamente accettate con la sottoscrizione del presente contratto:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art. 1 septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso. "

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo."

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente."

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle

prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7

“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente Allegato.

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola n. 9

“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola n. 10

" Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. ";

Clausola n. 11

" La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;*

- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.”

Clausola n. 14

“La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 14 del Protocollo.

Clausola n. 15

“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto ”.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

- 15.1** Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

Art. 16 – Disposizioni finali

- 16.1** L’eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.
- 16.2** Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.
- 16.3** Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 16.4** Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:
d. lgs. n. 36/2023; D.P.R. n. 207/2010; Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante

"Approvazione del testo del Codice Civile" pubblicato in G.U., Serie Generale, n.79 del 04 aprile 1942, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Il Committente

L'Impresa

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui all'art. 8, comma 8.2.

Il Committente

L'Impresa